

L' Atto costitutivo di una snc

Nel settore ristorativo

..dati identificativi della società ..



Noi classe 4^a G.A. dell'anno scolastico 2010/2011 nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro abbiamo cercato di creare un atto costitutivo di una società in nome collettivo (SNC) nell'ambito ristorativo, per dare la possibilità a chi è interessato ed ai giovani della scuola di avere un facsimile come esempio.

Abbiamo scelto "LAMP A Snc di Lampa Dario & C." come ragione sociale. Questa società gestisce l'esercizio commerciale "IL PARADISO DEI GOTI"; è situata a Legnago (VR), Via Vittorio Veneto n. 25/B ed è composta dai seguenti soci:

- Lampa Dario nato a Legnago (VR) il 23/06/1970 (gemello)
residente a Legnago (VR) in via Veneto, 14 C.F. LMPDRA70H23E512S
- Godi Carlo nato a Badia Polesine (RO) il 14/11/1965 (marito)
residente a Casaleone (VR) in via San Francesco, 32 C.F. LMPDNI70H23E512M
- Lampa Dina nata a Legnago (VR) il 23/06/1970 (gemella)
residente a Casaleone (VR) in via San Francesco, 32 C.F. GDOCRL65P14A539Q

*i nomi che abbiamo scelto sono di pura fantasia, ogni riferimento a persone reali è puramente casuale

Il capitale sociale è suddiviso tra i soci con le seguenti percentuali:

- Lampa Dario 50%
- Lampa Dina 25%
- Godi Carlo 25%

Ci siamo suddivisi in quattro gruppi: abbiamo

- ➔ scelto di creare un atto costitutivo che riguarda una SNC del settore ristorativo, perciò abbiamo dovuto individuare i seguenti aspetti:
- ➔ scelto la ragione sociale
- ➔ indicato la sede
- ➔ analizzato le norme riguardanti le SNC
- ➔ individuato l'oggetto sociale
- ➔ steso una bozza dell'atto costitutivo .



Abbiamo previsto la durata della nostra società sino al 31/12/2050.



LA CLASSE INTERA L'HA DEFINITO!!

L'organizzazione del lavoro.

I ragazzi che hanno partecipato ai gruppi sono:

1. Antole Isabel, Bazzani Ylenia, Fabbro Martina, Lucchiari Silvia
2. Cervato Giulio, Toure Mame Diarra
3. Cecco Jane, Ferrari Valentina, Fregona Maser Chiara, Maron Valentina
4. Bedoni Alessandra, Boninsegna Yessica, Marchiori Vittoria, Mioni Elisabetta

LA NORMATIVA

IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLA SNC

Qui di seguito sono riportate gli articoli più importanti riguardanti le norme del codice civile che le s.n.c. devono seguire.



Giulio consulta il codice civile.

- **2291 NOZIONE:** nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- **2292 RAGIONE SOCIALE:** la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale .

- **2295 ATTO COSTITUTIVO:** l'atto costitutivo della società deve indicare:
 1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci
 2. la ragione sociale
 3. soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
 4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie
 5. l'oggetto sociale
 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
 7. le operazioni a cui sono obbligati soci di opera
 8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nella perdite
 9. la durata della società
- **2296 PUBBLICAZIONE:** l'atto costitutivo della società deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- **2298 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA':** l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo. gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme.
- **2301 DIVIETO DI CONCORRENZA:** il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
- **2303 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:** non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- **2304 RESPONSABILITA' DEI SOCI:** i creditori sociali. anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
- **2305 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO:** il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

A questo punto abbiamo steso l'atto costitutivo.

Atto costitutivo di una Società in nome collettivo (s. n. c.)

Con la presente privata scrittura che le parti richiedono espressamente sia conservata nel fascicolo del notaio incaricato di autenticare le firme per tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti signori:

- Lampa Dario nato a Legnago (VR) il 23/06/1970 (gemello)
residente a Legnago (VR) in via Veneto, 14 C.F. LMPDRA70H23E512S
- Godi Carlo nato a Badia Polesine (RO) il 14/11/1965 (marito)
residente a Casaleone (VR) in via San Francesco, 32 C.F. LMPDNI70H23E512M
- Lampa Dina nata a Legnago (VR) il 23/06/1970 (gemella)
residente a Casaleone (VR) in via San Francesco, 32 C.F. GDOCRL65P14A539Q

tutti cittadini italiani



Silvia e Martina creano i dati identificativi.

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1. Viene costituita fra i signori Lampa Dario, Godi Carlo, Lampa Dina, come sopra identificati, una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale: Lampa Snc di Lampa Dario & C.


Art.2. La società ha sede a Legnago, Via Vittorio Veneto, 25/B. Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all'estero.

Art.3. La società ha per oggetto:

- l'esercizio, la gestione e l'affitto di bar, ristoranti, caffè, pasticcerie, pizzerie, pubs, alberghi, piano bar, birrerie, pensioni, pubblici esercizi in genere con somministrazione di cibi e bevande anche alcoliche, installazione di apparecchi radio televisivi, biliardi, giochi elettronici e non, e in genere qualsiasi struttura ricettiva;
- la gestione di attività alberghiere ed extra-alberghiere di ogni tipo e genere il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati, la birra e le bevande in genere;
- la gestione, promozione ed organizzazioni di eventi, intrattenimento e manifestazioni culturali in genere;

- la vendita di prodotti promozionali inerenti all'attività ed agli eventi in corso.

La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:



Le due Valentina definiscono l'oggetto.

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento del fine sociale la società potrà compiere tutte le operazioni sociali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili dai soci.

Art.4. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000,00 conferito e versato in contanti dai soci nelle seguenti proporzioni:

Lampa Dario 50% euro 1.500,00;

Lampa Dina 25% euro 750,00;

Godi Carlo 25% euro 750,00.

Totale: 100%

Euro: 3.000,00

Le parti si danno reciproco atto che detto capitale è stato interamente versato nella cassa sociale.

Art.5. L'amministrazione della società e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio spetta a tutti i soci, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione con firme disgiunte, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti i soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi annualmente dai soci con deliberazione unanime.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e a tale scopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art.6. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale i soci procederanno di comune accordo alla formazione del rendiconto e del bilancio.

Gli utili risultanti saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di capitale sociale.

In eguale misura faranno loro carico le eventuali perdite.

Il primo esercizio avrà termine il 31 Dicembre del 2011.

Art.7. La durata della società è fissata da oggi fino al 31 Dicembre 2050

Essa si intenderà tacitamente prorogata per altri cinque anni e così di seguito di quinquennio in quinquennio qualora sei mesi prima della scadenza come sopra fissata o di quella delle eventuali proroghe, non venga data disdetta da un socio agli altri a mezzo di lettera raccomandata.

Art.8. In caso di morte dei soci , gli altri devono liquidare la quota agli eredi , a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art.9. In caso di liquidazione della quota questa sarà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il pagamento della quota spettante agli eredi dovrà essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Art.10. In caso di scioglimento della società, la liquidazione sarà fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale.

Ove alla data dello scioglimento non esistessero passività i soci potranno di comune accordo evitare la fase di liquidazione ripartendosi il patrimonio sociale in proporzione alle rispettive quote.

Art.11. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente alla attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza dell' autorità giudiziaria, sarà decisa da un collegio di tre arbitri.

Gli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo o in difetto , su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona. Quest' ultimo provvederà pure alla nomina dell' arbitro che non fosse nominato da qualcuna delle parti.

Gli arbitri giudicheranno irrisolte, secondo equità e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art.12. Per quanto altro non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art.13. Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti a carico della società.



Ultima rifinitura.